



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Foraggiamento dei vitelli – Quali sono le disposizioni per l'apporto di fibre grezze?

Quadro iniziale

Nei primi mesi di vita, i vitelli dipendono dall'alimentazione a base di latte, latte che viene digerito nell'abomaso. I prestomaci (rumine, reticolo e omaso), che nei ruminanti servono all'assimilazione del foraggio grezzo, non sono ancora funzionanti.

Per sviluppare i prestomaci, i vitelli necessitano tra l'altro di foraggio grezzo adeguato. Per questo i vitelli ricevono di regola buon fieno (di alto valore nutrizionale, stoccato correttamente e senza contaminazioni) che, data la quantità e qualità delle fibre grezze in esso contenute, ben si presta a questo fine. In alternativa possono essere impiegati anche foraggi di mais pianta intera, ad esempio cubetti di mais. L'esperienza indica che non tutti i vitelli mangiano volentieri gli insilati di mais, che sono quindi meno indicati.

L'articolo 37, capoverso 4 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 1° settembre 2008 (OPAn) si prefigge di garantire l'adeguato sviluppo dei prestomaci in tutti i vitelli, anche in quelli da ingrasso. L'art. 37 cpv. 4 OPAn cita quindi fieno e mais quali foraggi adeguati a garantire l'apporto di fibre grezze. È possibile dare anche paglia, ma solo in combinazione con un altro foraggio grezzo adeguato. L'articolo citato offre però anche la possibilità, per garantire l'apporto di fibre grezze, di impiegare da soli anche altri foraggi.

Componenti dei foraggi per l'apporto di fibre grezze

Per rendere possibile lo sviluppo dei prestomaci, i valori limite per la composizione dei foraggi impiegati da soli per l'apporto di fibre grezze nei vitelli si orientano su quelli di fieno e cubetti di mais pianta intera. Vanno rispettati i seguenti criteri:

- tasso di NDF: minimo 350 e massimo 650 g/kg di sostanza secca;
- differenza tra i tassi NDF - ADF (= tasso di emicellulosa): minimo 150 e massimo 250 g/kg di sostanza secca;
- lunghezza minima delle fibre: almeno un terzo delle particelle deve essere più lungo di 0.2 cm;
- consumo minimo: in media almeno 30 kg per 100 giorni di un periodo di allevamento / ingrasso (il consumo minimo non deve essere raggiunto singolarmente da ogni animale, bensì da ogni gruppo di allevamento o ingrasso).

Definizioni

Fibre grezze: tutti i componenti della parete cellulare di un foraggio con le frazioni pectina emicellulosa, cellulosa e lignina

NDF: componenti della parete cellulare di un foraggio che sono lentamente digeribili o non sono digeribili, cioè le frazioni emicellulosa, cellulosa e lignina.

ADF: le frazioni cellulosa e lignina

Sono ammessi anche foraggi impiegati da soli per l'apporto di fibre grezze che non rispettano questi valori limite, a condizione che il distributore sia in grado di presentare la prova che essi sono adeguati a garantire il necessario sviluppo dei prestomaci.

Somministrazione del foraggio grezzo

Il foraggio che garantisce l'apporto di fibre grezze deve essere a libera disposizione dei vitelli (art. 37 cpv. 4 OPAn). Se a loro disposizione c'è sempre della paglia, è necessario somministrare quotidianamente un altro foraggio adeguato per l'apporto di fibre grezze, che non deve però essere per forza costantemente disponibile (art. 11 cpv. 3 O animali da reddito e domestici). Affinché il foraggio venga assunto, deve essere offerto pulito, vale a dire senza contaminazioni da polvere, sterco o urina. Ne deriva che il foraggio grezzo, paglia inclusa, non deve essere sparso sul pavimento bensì posto in un impianto adeguato come ad esempio una rastrelliera (art. 11 cpv. 2 O animali da reddito e domestici).

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

Art. 37 OPAn

Foraggiamento

4. I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.

Art. 11 O animali da reddito e domestici

Foraggiamento dei vitelli

2. Il foraggio grezzo non va somministrato spargendolo sul pavimento, bensì ponendolo in un impianto adeguato, ad esempio in una rastrelliera.
3. Se il foraggio grezzo è costantemente disponibile sotto forma di paglia, la somministrazione quotidiana di un altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze può essere limitata.